

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale n. **547 dell'11 aprile 2022**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI COOPERATIVE DI
COMUNITA'

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmenteViale Aldo Moro 52
40127 Bolognatel 051.527.5340-5738
fax 051.527.5785Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 547 del 11/04/2022

Seduta Num. 17

Questo lunedì 11 **del mese di** Aprile
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/566 del 05/04/2022

Struttura proponente: SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI COOPERATIVE DI COMUNITA'

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Caterina Brancaleoni

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visti:

- l'articolo 5, comma 1, lett. b) dello Statuto regionale, nel quale è stabilito che la Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione e che, a tal fine, opera per valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;

- la propria deliberazione 14 dicembre 2020, n. 1899 recante l'approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima" che, nell'ambito dell'obiettivo "Emilia-Romagna, Regione del lavoro, delle imprese e delle opportunità", identifica la linea di intervento "Promuovere e sostenere le cooperative di comunità, in quanto strumento di sviluppo locale, di innovazione economica e sociale, in particolare nelle aree interne e montane, per contrastare fenomeni di spopolamento, di impoverimento e di disgregazione sociale";

Valutata l'opportunità di procedere, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, a definire in modo organico la disciplina regionale in materia di cooperative di comunità, riconoscendone valenza e contenuto di innovazione economica e sociale al fine di dare risposta a bisogni comunitari insoddisfatti;

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'art. 46, comma 5, dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 05/04/2022;

Visti inoltre:

- il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 19 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2022";

- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (legge di Stabilità regionale 2022);

- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

- la propria deliberazione n. 2276/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge di cui all'Allegato 2 è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale "Disposizioni in materia di cooperative di comunità", composto da 9 articoli (allegato 2), corredato dalla relazione illustrativa (Allegato 1) e dalla scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti del presente atto;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021" e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- n. 324/2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

- n. 325/2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale;

- n. 426/2022 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6089 del 31 marzo 2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione Organizzativa";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria Deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità:

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge recante "Disposizioni in materia di cooperative di comunità", costituito da 9 articoli, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare la Relazione illustrativa e la Scheda tecnico-finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3) di trasmettere all'Assemblea Legislativa il progetto di legge di cui al precedente punto 1, per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale;

4) di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di

prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

5) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge, allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO 1

Progetto di legge Regione Emilia-Romagna “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

Relazione illustrativa

Il fenomeno delle cooperative di comunità ha uno sviluppo piuttosto recente, sebbene le prime nascano già negli anni '80-'90 del secolo scorso e proprio a partire dall'Emilia-Romagna, in particolare dal Reggiano.

Questi soggetti cooperativi trovano spazio soprattutto in contesti fragili quali quelli montani o delle aree interne, ma anche nelle periferie più vulnerabili delle città, dove minori sono i servizi alla persona e le occasioni occupazionali, e rappresentano una risposta della collettività - spesso con il supporto degli enti locali - che si affianca all'intervento Pubblico per la soluzione dei bisogni comuni, secondo un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono ad un tempo produttori e fruitori di beni e servizi.

La presenza delle cooperative di comunità, il cui scopo è di contrastare fenomeni di spopolamento, di declino economico o di degrado sociale o urbanistico promuovendo la partecipazione dei cittadini, ha permesso in molte occasioni di bloccare ed invertire quel processo di abbandono del territorio i cui effetti negativi riverberano non solo sulla comunità locale, ma sull'intera società regionale.

Secondo i dati forniti dalle Centrali cooperative regionali, nel 2021 in Emilia-Romagna si contavano 33 Cooperative di comunità associate, di cui 26 in area interna/rurale, 5 in area urbana e 2 in comuni cintura. La tipologia di attività svolte – proprio per la caratteristica di operare in contesti carenti sotto più profili – è estremamente varia e può andare dallo svolgimento di servizi alla promozione turistica, passando per attività agricole, sociali, culturali, ecc..

La nostra regione, nella passata programmazione dei Fondi UE, ha avuto modo di supportare progetti di realizzazione e sviluppo di alcune cooperative di comunità, sia nell'ambito della SNAI che del PSR - tramite i GAL - e nel prossimo settennio di programmazione troveranno senza dubbio spazio altre iniziative.

Tuttavia, proprio la pregressa esperienza ha dimostrato il limite di un'azione che non può poggiare su un quadro normativo chiaro, visto che ad oggi manca una norma nazionale di riferimento, al di fuori dell'art. 2511 del Codice Civile, che genericamente le riconduce alle cooperative a scopo mutualistico.

Sulla scia di molte Regioni che hanno già legiferato, dunque, si ritiene oggi necessaria anche in Emilia-Romagna una legge regionale che le identifichi in maniera puntuale - rilevandone le peculiarità senza ingessarle in rigidità che non si concilierebbero con la flessibilità dell'azione che le contraddistingue – e ne supporti la nascita e la crescita nei territori più deboli.

Ciò, a partire da alcuni tratti comuni e ormai consolidati, che consentono di definire cosa sia una cooperativa di comunità:

- la mutualità che trascende i soli soci per andare a vantaggio dell'intera comunità, attraverso la produzione di beni e servizi che, in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della

qualità della vita sociale ed economica. Un legame che si concretizza anche nel fatto che i soci devono appartenere alla comunità di riferimento, che può anche ampliarsi nel tempo, al pari delle attività condotte, ma che deve essere sempre precisamente definita;

- l'adozione di modelli organizzativi e gestionali che prevedano una presenza attiva di diversi portatori di interesse;

- la centralità del capitale umano e dell'impatto sociale che l'impresa genera, mentre il capitale finanziario è esclusivamente strumentale al conseguimento degli obiettivi comunitari.

Il Pdl in esame, frutto del lavoro tecnico di un gruppo interdirezionale e sottoposto, con esito favorevole, al confronto con le centrali cooperative regionali, si compone di 9 articoli.

L'**articolo 1 (Finalità e oggetto)**, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità nel contribuire allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali, con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, o urbane a rischio di impoverimento sociale e demografico.

Mentre, per i motivi sopra menzionati, non ci sono limiti all'attività cooperativa - che spazia dallo sviluppo di attività economiche in tutti i settori, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato, alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, alla realizzazione di attività culturali e ricreative, all'erogazione di servizi di prossimità rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi di aggregazione - il limite è posto, invece, alla partecipazione dei soci, che devono avere in ogni caso un solido legame col territorio di appartenenza.

L'**articolo 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)** riconduce queste cooperative alla mutualità di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, contraddistinguendole però per la finalità di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino e degrado in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone urbane che presentano condizioni di difficoltà socio-economiche e ambientali.

Ai sensi dell'**articolo 3 (Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)** lo Statuto della cooperativa, oltre a specificare la qualifica di cooperativa di comunità, delimita l'ambito territoriale di operatività, declina i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla comunità/territorio, identifica lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale e prevede adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento.

In base all'**articolo 4 (Soci delle cooperative di comunità)**, i soci delle cooperative di comunità, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono avere un legame non occasionale con la comunità di riferimento, ad eccezione dei soci finanziatori o sovventori.

Secondo il dettato dell'**articolo 5 (Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità)**, al fine di supportare le cooperative che saranno iscritte ad apposito elenco, la Regione - previo avviso pubblico - può concedere contributi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché per la realizzazione dei relativi interventi, secondo le modalità e i criteri stabiliti con successivo atto di giunta.

Fra le azioni di sostegno rientrano anche quelle contemplate all'**articolo 6 (Strumenti e modalità di raccordo)**, di individuazione di forme di raccordo delle attività con le amministrazioni pubbliche,

anche attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo; di definizione di criteri e modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento di lavori o servizi; di messa a disposizione edifici o aree non utilizzate (promuovendone la pratica anche presso le altre amministrazioni pubbliche).

L'**articolo 7 (Elenco regionale delle cooperative di comunità)** dispone l'istituzione, presso la struttura regionale competente, dell'elenco regionale a cui devono essere iscritte le cooperative di comunità riconosciute dalla RER, demandando la definizione di requisiti e procedure per l'iscrizione e la cancellazione a successivo atto di giunta.

Con l'**articolo 8 (Clausola valutativa)** si prevede che il controllo sull'attuazione della legge e sui suoi risultati sia svolto dall'Assemblea Legislativa regionale tramite la presentazione in commissione, con cadenza triennale, di una clausola valutativa che dia conto dell'evoluzione del fenomeno sul territorio regionale.

Infine, l'**articolo 9 (Disposizioni finanziarie)**, rinvia alla copertura di bilancio per l'attuazione della legge.

ALLEGATO 2

Proposta di Legge Regionale

“Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto degli articoli 45, comma primo, 117 e 118, comma quarto, della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b) dello Statuto regionale, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, urbane a rischio di impoverimento sociale e demografico, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità anche per il contenuto di innovazione economica e sociale nel dare risposta a bisogni comunitari insoddisfatti.

2. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni di una comunità locale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, anche promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, rafforzandone la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso:

- a) lo sviluppo di attività economiche sostenibili in tutti i settori volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- b) la promozione di nuove opportunità occupazionali e di reddito;
- c) la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali;
- d) la realizzazione di attività culturali e ricreative;
- e) l'erogazione di servizi di prossimità, in primis rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini.

Art. 2

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, sono definite cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2519 del codice civile, le quali, per contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, criticità ambientali stabiliscono la propria sede nel territorio regionale ed operano in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economiche e di criticità ambientale.

2. Resta ferma l'applicazione alle cooperative di comunità delle norme relative al settore in cui operano.

Art. 3

Costituzione ed attività delle cooperative di comunità

1. Nello Statuto della cooperativa di comunità, fermo restando quanto stabilito nelle disposizioni del codice civile sulle imprese cooperative, sono indicati:

- a) la qualifica di cooperativa di comunità oltre la denominazione sociale tipica;
- b) la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività;
- c) requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
- d) lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale di riferimento.

2. Nello statuto della cooperativa di comunità sono altresì previste adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

3. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa redige una relazione, almeno annualmente, per informare la Comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

4. Per essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 7, le cooperative di comunità devono svolgere, nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 2, una o più delle attività o dei servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio, coerenti con le finalità indicate all'articolo 1.

Art. 4

Soci delle cooperative di comunità

1. Ai fini della presente legge, sono soci delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche che sono residenti o che operano con carattere di continuità nella comunità interessata, oppure che sono ad essa legate in maniera non occasionale;
- b) le persone giuridiche che hanno fissato la propria sede legale o operativa nella comunità interessata, o che in essa operano con continuità.

2. I requisiti previsti al comma 1 non sono richiesti ai soci finanziatori o sovventori.

Art. 5

Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità

1. Fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o relativa al settore in cui operano, al fine di sostenere la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché la realizzazione dei relativi interventi la Regione può concedere contributi, previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ne disciplina le modalità e i criteri di concessione, individuando le attività da incentivare in coerenza con le finalità indicate all'articolo 1.

Art. 6

Strumenti e modalità di raccordo

1. La Regione, al fine di promuovere la funzione di innovazione sociale ed economica delle cooperative di comunità e sostenere il carattere multifunzionale delle attività:
 - a) individua forme di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo;
 - b) individua, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori o servizi;
 - c) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate a favore di cooperative di comunità, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre amministrazioni pubbliche, l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;
 - d) può promuovere azioni di studio e di sostegno, pubblica e diffonde sul proprio sito internet istituzionale informazioni e pratiche virtuose promosse dalle cooperative di comunità e loro reti, anche al fine della loro riproducibilità.

Art. 7

Elenco regionale delle cooperative di comunità

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità al fine di accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso.
3. Le cooperative che prima dell'entrata in vigore della presente legge operavano come cooperative di comunità e che intendono accedere ai contributi regionali di cui all'articolo 5 devono iscriversi all'elenco regionale di cui al comma 1, previo adeguamento del proprio statuto alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 8

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, sentita la Consulta regionale della cooperazione istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna), presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) il numero delle cooperative di comunità iscritte all'elenco e la loro localizzazione sul territorio;

- b) la tipologia dei servizi offerti dalle cooperative di comunità iscritte nell'elenco regionale;
- c) la tipologia dei progetti ammessi a contributo regionale;
- d) l'ammontare dei contributi regionali erogati;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sino all'importo massimo di euro 100.000,00, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2022 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

ALLEGATO 3

SCHEMA TECNICO FINANZIARIA

Il fenomeno delle cooperative di comunità ha uno sviluppo piuttosto recente, sebbene le prime nascano già negli anni '80-'90 del secolo scorso e proprio a partire dall'Emilia-Romagna, in particolare dal Reggiano.

Questi soggetti cooperativi trovano spazio soprattutto in contesti fragili quali quelli montani o delle aree interne, ma anche nelle periferie più vulnerabili delle città, dove minori sono i servizi alla persona e le occasioni occupazionali, e rappresentano una risposta della collettività - spesso con il supporto degli enti locali - che si affianca all'intervento Pubblico per la soluzione dei bisogni comuni, secondo un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono ad un tempo produttori e fruitori di beni e servizi.

La presenza delle cooperative di comunità, il cui scopo è di contrastare fenomeni di spopolamento, di declino economico o di degrado sociale o urbanistico promuovendo la partecipazione dei cittadini, ha permesso in molte occasioni di bloccare ed invertire quel processo di abbandono del territorio i cui effetti negativi riverberano non solo sulla comunità locale, ma sull'intera società regionale.

Da ricerche effettuate risulta che nel 2021 in Emilia-Romagna si contavano 33 Cooperative di comunità associate, di cui 26 in area interna/rurale, 5 in area urbana e 2 in comuni cintura. La tipologia di attività svolte – proprio per la caratteristica di operare in contesti carenti sotto più profili – è estremamente varia e può andare dallo svolgimento di servizi alla promozione turistica, passando per attività agricole, sociali, culturali, ecc.

Sulla scia di molte Regioni che hanno già legiferato ed in assenza di un quadro normativo statale, dunque, si ritiene oggi necessaria anche in Emilia-Romagna una legge regionale che le identifichi in maniera puntuale e ne supporti la nascita e la crescita nei territori più deboli.

Tra i tratti comuni e ormai consolidati, che consentono di definire cosa sia una cooperativa di comunità, è da evidenziare la mutualità che trascende i soli soci per andare a vantaggio dell'intera comunità, attraverso la produzione di beni e servizi che, in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica. Un legame che si concretizza anche nel fatto che i soci devono appartenere alla comunità di riferimento, che può anche ampliarsi nel tempo, al pari delle attività condotte, ma che deve essere sempre precisamente definita.

Altro elemento caratterizzante è rappresentato dalla centralità del capitale umano e dell'impatto sociale che l'impresa genera, mentre il capitale finanziario è esclusivamente strumentale al conseguimento degli obiettivi comunitari.

Il Pdl in esame si compone di 9 articoli.

L'**articolo 1 (Finalità e oggetto)**, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità nel contribuire allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali, con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, o urbane a rischio di impoverimento sociale e demografico.

Mentre, per i motivi sopra menzionati, l'attività cooperativa può svolgersi in molteplici settori, quali lo sviluppo di attività economiche, il recupero e gestione di beni ambientali e culturali, la riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato, la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, la realizzazione di attività culturali e ricreative, l'erogazione di servizi di prossimità rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi di aggregazione, il limite è posto, invece, alla partecipazione dei soci, che devono avere in ogni caso un solido legame col territorio di appartenenza.

L'**articolo 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)** riconduce queste cooperative alla mutualità di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, contraddistinguendole però per la finalità di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino e degrado in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone urbane che presentano condizioni di difficoltà socio-economiche e ambientali.

Ai sensi dell'**articolo 3 (Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)** lo Statuto della cooperativa, oltre a specificare la qualifica di cooperativa di comunità, delimita l'ambito territoriale di operatività, declina i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla comunità/territorio, identifica lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale e prevede adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento.

In base all'**articolo 4 (Soci delle cooperative di comunità)**, i soci delle cooperative di comunità, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono avere un legame non occasionale con la comunità di riferimento, ad eccezione dei soci finanziatori o sovventori.

Secondo il dettato dell'**articolo 5 (Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità)**, al fine di supportare le cooperative che saranno iscritte ad apposito elenco, la Regione – previo avviso pubblico - può concedere contributi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché per la realizzazione dei relativi interventi, secondo le modalità e i criteri stabiliti con successivo atto di Giunta, sempre in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1.

Fra le azioni di sostegno della Regione rientrano anche quelle contemplate all'**articolo 6 (Strumenti e modalità di raccordo)**, quali l'individuazione di forme di raccordo delle attività con le amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo, la definizione di criteri e modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento di lavori o servizi, la messa a disposizione edifici o aree non utilizzate (promuovendone la pratica anche presso le altre amministrazioni pubbliche).

L'**articolo 7 (Elenco regionale delle cooperative di comunità)** dispone l'istituzione, presso la struttura regionale competente, dell'elenco regionale a cui devono essere iscritte le cooperative di comunità riconosciute dalla RER, demandando la definizione di requisiti e procedure per l'iscrizione e la cancellazione a successivo atto della Giunta regionale. All'istituzione e conservazione dell'elenco si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Con l'**articolo 8 (Clausola valutativa)** si prevede che il controllo sull'attuazione della legge e sui suoi risultati sia svolto dall'Assemblea Legislativa regionale tramite la presentazione in commissione, con cadenza triennale, di una clausola valutativa che dia conto dell'evoluzione del fenomeno sul territorio regionale.

Infine, l'**articolo 9 (Disposizioni finanziarie)**, rinvia alla copertura di bilancio per l'attuazione della legge.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	2022	2023	2024
Nuove o maggiori spese	100.000,00	-----	-----
Minori entrate (art./artt.)			
<i>Totale oneri da coprire</i>	100.000,00	----	----
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	100.000,00	-----	-----
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	100.000,00	-----	-----

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Caterina Brancaleoni, Responsabile di SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/566

IN FEDE

Caterina Brancaleoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/566

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/566

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile di SETTORE BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/566

IN FEDE

Antonella Soldati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 547 del 11/04/2022

Seduta Num. 17

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

